

## Accordo di continuazione dell'assicurazione FAR

Nome, cognome	N. personale
Data di nascita	N. AVS 756.
Inizio pensionamento FAR	

Le persone assicurate che escono dall'assicurazione obbligatoria perché percepiscono una rendita transitoria della Fondazione FAR possono, su richiesta, continuare a versare i contributi previdenziali presso Implenia Vorsorge

La persona assicurata conferma che, a partire dall'inizio della rendita transitoria della Fondazione FAR, intende continuare volontariamente la previdenza presso Implenia Vorsorge:

1. La richiesta di continuazione volontaria dell'assicurazione deve essere presentata a Implenia Vorsorge al più tardi all'inizio del pagamento della rendita transitoria della Fondazione FAR.
2. La continuazione dell'assicurazione esclude il diritto al percepimento anticipato delle prestazioni di vecchiaia (pensionamento parziale).
3. I contributi per l'assicurazione contro i rischi sono dovuti mensilmente (4% del salario coordinato determinante per la Fondazione FAR) e vengono detratti direttamente dalla Fondazione FAR dalla rendita transitoria e versati a Implenia Vorsorge.
4. Se i contributi rimangono insoluti per tre mesi, la copertura previdenziale cessa in ogni caso. Eventuali arretrati contributivi vengono compensati con le prestazioni previdenziali al momento della loro scadenza.
5. L'accordo termina con la cessazione della rendita transitoria della Fondazione FAR, al più tardi al compimento del 65° anno di età. Esso può essere risolto anticipatamente da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

### Prestazioni

6. La rendita d'invalidità non è assicurata. In caso di invalidità, la prestazione di vecchiaia è dovuta.
7. In caso di decesso di una persona assicurata durante il periodo di continuazione dell'assicurazione, le prestazioni per i superstiti sono calcolate come per un beneficiario di una rendita di vecchiaia; la base di calcolo è la rendita di vecchiaia determinata ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 al momento del decesso.

### Firma

Data

Firma della persona assicurata

Data

Firma di Implenia Vorsorge

In caso di controversia, fa fede la versione tedesca.

## **Estratto del regolamento previdenziale, allegato II (piano previdenziale PE)**

### **Mantenimento volontario della previdenza del Personale Operativo**

(cfr. regolamento art. 2)

Gli assicurati che recedono dall'assicurazione obbligatoria perché percepiscono una pensione transitoria della fondazione PE possono, su richiesta, mantenere la previdenza di vecchiaia della Implenia. Una rendita d'invalidità non è assicurata; in caso d'invalidità viene versata la prestazione di vecchiaia. In caso di decesso dell'assicurato prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita per il coniuge e la rendita per orfani sono calcolate conformemente agli articoli 11 e 12 come per un beneficiario di una rendita di vecchiaia; la base di calcolo è la rendita di vecchiaia determinata al momento del decesso secondo l'art. 9 cpv. 2.

Il mantenimento della previdenza esclude il diritto alla riscossione anticipata delle prestazioni di vecchiaia.

L'assicurato deve comunicare alla previdenza Implenia, entro e non oltre l'avvenuto pensionamento anticipato e l'inizio della prestazione della fondazione PE, la richiesta di mantenimento della previdenza. La comunicazione può essere effettuata tramite il datore di lavoro o direttamente.

L'assicurato è tenuto a versare i contributi di assicurazione volontaria con cadenza mensile. Essi si compongono degli accrediti di vecchiaia versati dalla fondazione PE, nonché dei contributi di rischio versati dalla fondazione PE pari al 4% del salario coordinato determinante per la fondazione PE. Qualora i contributi fossero pendenti per oltre tre mesi, la protezione previdenziale termina in ogni caso. Eventuali contributi arretrati al momento dell'esigibilità di prestazioni previdenziali, verranno scalati da queste.

### **Età del pensionamento Personale Operativo**

(cfr. regolamento art. 9)

Per il restante Personale Operativo che non percepisce una pensione transitoria PE, l'età di pensionamento è di 65 anni. Tali lavoratori possono riscuotere anticipatamente le prestazioni di vecchiaia a partire dai 60 anni.